



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: RIVOLI

Registrazione di Atto Privato

Il 27/10/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTD , serie 3 , numero 370

data di stipula: 18/10/2025

ident.vo telematico: TTD25L000370000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: ZSEKTA72E50H355K

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95620230011				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23





STATUTO ASSOCIAZIONE

“Canapa Valle Susa”

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Art. 1 — Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e 38 del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (di seguito “Codice del Terzo Settore” o “Codice”), l’associazione denominata “Canapa Valle Susa Associazione di Promozione Sociale”, in forma abbreviata “Canapa Valle Susa APS”, con sede legale in Via Almese 1, Villar Dora. L’associazione può identificare anche temporaneamente sedi operative secondarie. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. Il trasferimento deve comunque essere comunicato, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento, ai fini dell’aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dell’Anagrafe tributaria presso l’A.d.E. e di ogni altro ente competente.

L’associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea straordinaria ai sensi del presente Statuto.

Avendone osservato le disposizioni, l’Associazione intende iscriversi, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 117/2017, nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 — Scopi e finalità

L’associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può operare anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province (anche autonome), le Unioni Montane, le Città metropolitane e gli Enti Locali.

L’associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017, tra cui:

- promuovere la coltivazione e l’utilizzo della canapa in tutti gli ambiti, agricolo, produttivo, alimentare e salutistico, didattico e culturale e di recupero di un patrimonio etnografico e storico.
- Realizzare percorsi di informazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (laboratori, seminari, pubblicazioni, ecc...);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse associativo (eventi, rassegne, cerchi tematici, ecc...);
- formazione extra-scolastica attraverso attività ricreative di interesse associativo, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e degli usi della canapa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale (ritiri e soggiorni a contenuto educativo/culturale);
- iniziative di educazione ambientale e cura condivisa del territorio;
- promozione della cultura della pace, della nonviolenza, delle pari opportunità, dell’inclusione e della non discriminazione

In particolare l’associazione ha come scopo il perseguire la promozione della coltivazione, la diffusione delle competenze nell’utilizzo della canapa in tutti gli ambiti (agricolo, produttivo, alimentare e salutistico, didattico, artistico e culturale), il recupero di un patrimonio etnografico e storico. Per il raggiungimento di tali scopi, l’Associazione si adopera anche attraverso la pratica del volontariato.

Art. 3 — Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2, l’associazione svolge, in via esclusiva o principale e nel rispetto delle norme di settore, una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice TS, tra cui in particolare:

L'educazione, l'istruzione e la formazione anche professionale, le attività culturali, artistiche e ricreative, la tutela dell'ambiente, la ricerca, la collaborazione anche con la scuola, gli enti formativi e le Università, utili al perseguimento dei fini associativi. In particolare l'Associazione si propone di:

- Incoraggiare e/o supportare la coltivazione della canapa
- Proporre progetti a enti, istituzioni e privati
- Svolgere attraverso diverse modalità ed eventualmente anche in collaborazione con enti e istituzioni, opera di informazione e formazione dei soggetti operatori, siano essi agricoltori, tecnici addetti del settore, trasformatori o semi-trasformatori, fruitori finali.
- Sviluppare la ricerca in ogni direzione e in tutti i campi di applicazione
- Favorire le applicazioni e le realizzazioni produttive
- Diffondere le tecniche agronomiche, la conoscenza e l'uso dei prodotti della canapa
- Sostenere proposte associative, legislative e legali che promuovano la coltivazione e gli usi della canapa
- Aderire e/o collaborando con enti, istituzioni e associazioni nazionali ed estere che perseguano scopi affini.
- Partecipare a percorsi, bandi, progetti con realtà pubbliche o private, associative o imprenditoriali, su scala regionale, nazionale o internazionale che rientrino negli scopi dell'Associazione e non ne contraddicano gli scopi e lo spirito.
- Recuperare e divulgare il patrimonio culturale, etnografico, sociale e storico che la canapa ha lungamente occupato per secoli in Italia e nel territorio della Valle di Susa, anche eventualmente con realizzazioni editoriali, pubblicazioni, partecipazioni mezzo carta stampata o diverso supporto, grafico o tecnologico.
- Ideare, realizzare e amministrare marchi di prodotti derivanti dalla canapicoltura e suoi derivati, propri o di propri associati.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie, di collaborazione e di donazione, conformi con lo Statuto associativo e la normativa vigente.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverserispetto a quelle di interesse generale, nei limiti di cui all'art. 6 del Codice. La loro individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, il quale attesta il carattere secondario e strumentale di tali attività nel bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

L'Associazione potrà, avvalendosi delle adeguate competenze sia interne che esterne organizzare (a titolo esemplificativo) incontri, corsi laboratori di canapicoltura, formazioni dedicate, museo, cinema, fotografia, sartoria, tessitura, tintura, autocostruzione ed invenzioni, energie alternative, riciclo materiali, artigianato, tutte le forme artistiche e creative. Più nel dettaglio l'Associazione si propone di:

- promuovere l'uso della canapa a scopo alimentare e per estensione l'educazione alimentare;
- organizzare corsi, percorsi e laboratori, workshop, attinenti alle precedenti materie e/o inerenti;
- organizzare iniziative all'aperto: cammini, passeggiate consapevoli, turismo esperienziale, nonché iniziative organizzate e uscite didattiche o naturalistiche (e corsi attinenti);
- Promuovere momenti di discussione delle tematiche attinenti alle materie d'interesse dell'associazione;
- Erogare attività educative e formative: conferenze, workshop, gruppi di studio e di scambio di saperi, corsi per operatori ecc. ecc.;
- Organizzare eventi culturali e divulgativi;
- Organizzare mostre ed esposizioni artistiche, spettacoli di danza e teatro, arte di strada, concerti, proiezioni, conferenze ed eventi;
- Erogare attività online: corsi in streaming, produzione di video e podcast, community digitale;
- Organizzare vendita solidale: prodotti naturali, artigianali, libri, oggettistica;
- Promuovere l'economia circolare: scambi, riuso, riciclo.
- Organizzare pranzi di beneficenza per destinare fondi all'associazione o ad altre realtà ad essa affini.
- Organizzare collaborazioni: con enti pubblici e privati, partecipazione a bandi e finanziamenti;
- Organizzare attività di raccolta fondi e possibilità di ricevere/effettuare donazioni anche ad altri Enti.
- Gestire o affittare (sia in forma passiva che attiva) sedi, locali, o parte di locali, anche all'estero.

L'Associazione può offrire ai soci incontri e attività, individuali e di gruppo, anche al di fuori della propria sede, e può promuovere progetti culturali, educativi e di ricerca.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, può:

- assumere, mantenere e retribuire personale (amministrativo, tecnico o di altra natura), purché in possesso di competenze utili e coerenti con le specifiche esigenze dell'Associazione;
- nominare commissioni o comitati, anche con la partecipazione di non soci, delegando funzioni nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- stipulare atti e contratti, anche di finanziamento; acquisire beni mobili e immobili; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- affidare in gestione parte delle attività mediante convenzioni;
- utilizzare brand, marchi e altri segni distintivi, nonché acquisire o concedere diritti di proprietà intellettuale e ricevere o corrispondere eventuali royalties;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche e/o private con finalità analoghe;
- costituire o partecipare, in via non prevalente, a società di capitali funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali;
- svolgere attività di commercializzazione in via accessoria e strumentale;
- promuovere iniziative finalizzate alla raccolta di fondi o altri beni.

A sostegno delle finalità l'associazione può inoltre: acquisire, noleggiare o prendere in concessione immobili e strutture; ricevere donazioni, lasciti e contributi; promuovere e sostenere pubblicazioni; costruire, mantenere e migliorare edifici; effettuare erogazioni in denaro o in natura e collaborare con altre organizzazioni con obiettivi analoghi.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Ogni attività promossa dall'Associazione si inquadra in un contesto etico, di rispetto dell'ambiente, della collettività in cui si inserisce, del lavoro e delle sensibilità delle persone coinvolte.

Art. 4 — Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione, composto da beni mobili e immobili e comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017 e dalle vigenti disposizioni di carattere fiscale, osserva i seguenti principi inderogabili: divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini previsti dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dal Codice del Terzo Settore; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, garantendo l'effettività del rapporto medesimo; obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario; libera eleggibilità degli organi amministrativi, principio del voto singolo e sovranità dell'Assemblea dei soci; intransmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati e di privati;
- finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e altri finanziamenti europei finalizzati agli obiettivi istituzionali e al sostegno delle attività associative;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- contributi e/o proventi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- eredità, donazioni e lasciti con beneficio d'inventario;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e con il Codice;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice;

L'Associazione può ricevere dai soci finanziamenti, sia fruttiferi sia infruttiferi, da restituire secondo le modalità e i termini stabiliti nel relativo accordo scritto;

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi entrata, liberalità o donazione che possa, in qualunque modo, condizionare l'autonomia o l'attività dell'Associazione.

Si ribadisce che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento del rapporto associativo.

Il rendiconto economico finanziario consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

La contabilità dell'associazione sarà tenuta nella forma più semplificata di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione ammesse per legge, sino a revoca ed altra determinazione deliberate dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo il criterio della competenza, e salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo da adottarsi nel rispetto della normativa vigente.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede almeno otto giorni prima dell'assemblea per la consultazione da parte degli associati. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e, successivamente, depositato al RUNTS entro il 30 (trenta) giugno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito a favore delle attività istituzionali, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'oggetto sociale.

Art. 5 — Soci o associati

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le associazioni che versano la quota associativa e che condividono scopi e valori dell'organizzazione e si impegnano a perseguirli.

Il numero dei soci non deve essere inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero diviene inferiore, esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dal RUNTS, salvo richiesta di iscrizione in altra sezione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso di cui all'art. 9; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all'assemblea costitutiva;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente all'associazione;
- c) Soci onorari o benemeriti: coloro cui tale qualifica è attribuita dal Consiglio Direttivo per il costante impegno o per la positiva immagine recata all'associazione.

Art. 6 — Volontari

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'Assemblea. Sono vietati i rimborsi forfetari.

Le spese del volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino, salvo maggiori limiti stabiliti a norma di legge, l'importo di 10 € giornalieri e 150 € mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui è socio o tramite la quale svolge la propria attività.

L'associazione assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche di propri associati, quando necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità (art. 17, comma 5, del Codice). In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 7 — Ammissione dei soci

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, contenente l'impegno a rispettare Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali. L'ammissione di enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro avviene su domanda del rappresentante legale, che

designa un delegato a rappresentarli in seno all'associazione. Per i minori la domanda è controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, che li rappresenta a tutti gli effetti e risponde verso l'associazione delle obbligazioni dell'associato minorenni. Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- se soggetto privato: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;
- se soggetto giuridico: ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita iva

L'eventuale rigetto dell'istanza, motivato e comunicato entro 15 (quindici) giorni, può essere impugnato con ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci dopo il versamento della quota. Con la comunicazione di ammissione e/o il rilascio della tessera sociale l'interessato acquisisce la qualifica di socio. La qualifica è intrasmissibile.

Art. 8 — Diritti e doveri dei soci

Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e potendo esercitare le verifiche consentite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- ad eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi;
- a votare su bilanci, regolamenti, modifiche statutarie e sulle deliberazioni degli organi associativi;
- a consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme agli interessi dell'associazione;
- a versare la quota associativa nei termini stabiliti;
- al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale eventualmente proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate in Assemblea ordinaria
- al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale eventualmente proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate in Assemblea ordinaria

Art. 9 — Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) recesso, mediante dimissioni scritte al Consiglio Direttivo, con effetto immediato; resta fermo l'obbligo di versare la quota dell'anno in corso;
- d) esclusione, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti e concessione del diritto di replica, nei confronti del socio che:

- non ottemperare a Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali;
- si renda moroso, senza giustificato motivo, nel versamento della quota, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica comporta la decadenza da ogni carica interna ed esterna.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti fino alla data di efficacia della cessazione/esclusione. In ogni caso, il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote versate né vantano diritti sul patrimonio associativo.

Art. 10 — Quota associativa

I soci versano la quota annuale nell'importo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile e non rimborsabile. Non sussistono obblighi di finanziamento ulteriori rispetto alla quota, ferma la facoltà di erogare contributi aggiuntivi.

Art. 11 — Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Art. 12 — Assemblea dei soci o degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano, regola la vita associativa ed è composta da tutti i soci. Può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quando convocata per modifiche statutarie o per lo scioglimento; è ordinaria negli altri casi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e deve essere convocata quando lo richieda il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto (anche in forma elettronica con prova di ricezione) e/o mediante avviso affisso in sede, con almeno dieci giorni di anticipo; indica ordine del giorno, luogo, data e orari della prima e della seconda convocazione, che deve avvenire in giorno diverso.

In difetto di convocazione formale o di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino, di persona, in collegamento streaming o per delega, tutti i soci.

Sono altresì valide le Assemblee convocate in streaming o in formato misto, parte di persone e in parte in streaming, L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio eletto a tal fine.

Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, da altro socio eletto, e sottoscritte dal Presidente.

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno un mese e in regola con la quota.

I soci possono intervenire e votare anche mediante mezzi di telecomunicazione o per via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità. Ciascun socio dispone di un voto e può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Sono ammesse votazioni anche tramite sondaggi su applicazioni di messaggistica purché l'ordine del giorno ammesso al voto e/o la documentazione in oggetto sia stata fornita con un congruo anticipo per consentire i dovuti approfondimenti e solo se nessuno dei soci richieda espressamente di svolgere regolare assemblea per approfondire la tematica. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Art. 13 — Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è valida:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti (in proprio o per delega).
- Nelle deliberazioni sul bilancio e su quelle concernenti la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non votano.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio (art. 13 del Codice) e, quando previsto, il bilancio sociale;
- discute e approva i programmi di attività;
- determina e approva, prima dell'elezione, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca l'organo di controllo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità;
- approva l'eventuale regolamento assembleare e le sue modifiche;
- ratifica le sostituzioni dei consiglieri deliberate dal Consiglio Direttivo attingendo alla graduatoria dei non eletti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- decide sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di ammissione;
- delega al Consiglio Direttivo le azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi associativi;
- decide le tipologie di spese rimborsabili ai soci volontari ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 nr 445.
- determina limiti e massimali dei rimborsi spese ai soci volontari (spese documentate secondo art. 6).

Art. 14 — Assemblea straordinaria

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sono approvate con la presenza (in proprio o per delega) di tre quarti dei soci e con la maggioranza dei presenti.

Art. 15 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri, scelti tra i soci maggiorenni. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per non più di 3 mandati consecutivi, salvo assenza di nuove candidature; in tal caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea determina preliminarmente il numero dei consiglieri da eleggere.

Il Consiglio elegge tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario; le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate.

In caso di vacanza (morte, dimissioni, esclusione) di consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione è ratificata dalla prima Assemblea utile. In mancanza di non eletti, l'Assemblea provvede alla surroga. Se decadono oltre la metà dei consiglieri, si procede al rinnovo dell'intero organo.

Le cariche sono gratuite; ai consiglieri possono essere rimborsate le spese sostenute e documentate, entro i limiti approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione operativa, attua i mandati assembleari ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati per legge o Statuto all'Assemblea. In particolare:

- dà esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio;
- predispone, quando previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulle domande di ammissione;
- propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari;
- individua ed esercita le attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 4;
- può costituire comitati con la partecipazione di soci o esperti non soci.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un componente eletto per l'occasione.

È convocato dal Presidente quando vi sia materia su cui deliberare o su richiesta di almeno metà dei componenti. La convocazione è inviata per iscritto (anche telematico) con almeno 8 giorni di preavviso e indica ordine del giorno, luogo, data e orario. In difetto di convocazione o preavviso, sono valide le riunioni cui partecipino tutti i componenti.

I verbali, redatti dal Segretario e sottoscritti da chi presiede e dal Segretario, sono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se i terzi erano a conoscenza delle stesse.

Art. 16 — Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni consiliari, sovrintende a tutte le attività associative, può aprire conti correnti, convoca e presiede Consiglio Direttivo e Assemblea. In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile. Qualora la ratifica non intervenga per fondati motivi, il Presidente risponde personalmente degli atti compiuti.

Art. 17 — Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e quando munito di delega. Supporta il Presidente nelle attività istituzionali e può rappresentare l'associazione previa specifica procura.

Art. 18 — Segretario

Il Segretario, ove nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica per quattro esercizi ed è confermabile. All'atto della nomina sono definite natura e qualifica dell'incarico. Questo incarico può essere cumulato con quello di Tesoriere.

Nell'ambito dei poteri conferiti e dei programmi e stanziamenti approvati, il Segretario:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa dell'associazione e all'organizzazione e promozione delle iniziative;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e agli atti del Presidente.

Art. 19 — Il Tesoriere

Il Tesoriere resta in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. Redige e illustra i bilanci consuntivi e previsionali in accordo con il Direttivo nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea dei soci e delle finalità del presente Statuto,

Art. 20 — Libri sociali

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, a cura dei rispettivi organi;
- registro dei volontari, a cura del Consiglio Direttivo.

I soci in regola con la quota hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta all'organo competente.

I libri sociali possono essere redatti e conservati anche in formato digitale.

Art. 21 — Organo di controllo

Quando necessario o nei casi previsti dalla legge (art. 30 del Codice), l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico; se collegiale, è composto da 3 membri e designa al proprio interno il Presidente. I componenti durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

I componenti sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; nel caso di organo collegiale, almeno uno deve essere revisore legale iscritto.

L'organo di controllo vigila su legge e Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche D. Lgs. 231/2001, se applicabile), sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento. Esercita, ove non nominato un revisore legale, il controllo contabile; in alternativa, se ne ricorrono i presupposti, può esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del Codice. Svolge inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida (art. 15 del Codice).

Può in qualsiasi momento effettuare ispezioni e chiedere informazioni agli amministratori.

Art. 22 — Revisione legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti di legge (art. 31 del Codice), l'associazione nomina un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel relativo registro. Se collegiale, il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti e nomina al proprio interno il Presidente. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile per due volte consecutive.

Il soggetto incaricato controlla l'amministrazione, accerta la regolare tenuta delle scritture e certifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Partecipa alle riunioni di Assemblea e Consiglio senza diritto di voto.

Art. 23 — Collegio dei Probiviri (eventuale)

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri composto da tre soci maggiorenni in regola con la quota. I membri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e nominano al proprio interno il Presidente.

Il Collegio decide sulle controversie tra associati, tra associati e associazione o tra associati e organi sociali, giudicando ex bono et aequo, senza formalità. Avverso le decisioni è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 24 — Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione, debitamente documentate e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale del RUNTS (art. 45, comma 1, del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligo del parere decorre dall'operatività del RUNTS.

Art. 26 — Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, nonché la normativa nazionale e regionale in materia.